

Commercialisti in equilibrio

VALERIO STROPPA

La precisazione in un interpello dell' Agenzia delle entrate sulle cause di esclusione Forfetario out se soci al 50% di società di revisori Fuori dal regime forfetario il commercialista che è anche socio al 50% di una srl di revisione. La «vicinanza» delle due attività economiche e il controllo diretto della società integrano la causa ostativa prevista dall' articolo 1, comma 57, lettera d) della legge n. 145/2018. Questo il parere reso dall' Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 108 del 16 aprile 2019. Il quesito era stato proposto da un dottore commercialista, comproprietario e rappresentante legale di una srl attiva nel campo della revisione e certificazione di bilanci, iscritta nel registro dei revisori presso il Mef. Il contribuente chiedeva chiarimenti circa la possibilità di avvalersi del regime forfetario ex legge n. 190/2014, come modificato dall' ultima legge di bilancio, realizzando un fatturato come professionista inferiore al limite di legge dei 65 mila euro. Negativo, però, il responso dell' amministrazione finanziaria. Le situazioni di incompatibilità previste dalla norma sono state peraltro oggetto di approfondimenti con la recente circolare n. 9/E del 10/4/2019. Il comma 57, lettera d) della legge n. 145/2018 inibisce l' applicazione del regime forfetario a chi controlla direttamente o indirettamente una srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano «attività economiche riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d' impresa, arti o professioni». Nel caso in esame il requisito della quota del 50% nel capitale sociale detenuta dal contribuente è soddisfatto. Per quanto riguarda il tipo di attività, sia quella della persona fisica sia quella della persona fisica che quella della persona fisica sono riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività economiche, arti o professioni. Il controllo diretto della società è invece esercitato dal contribuente, che la società deduce dalla propria base imponibile. Pertanto, il contribuente è in situazione di incompatibilità con il regime forfetario. Il quesito è stato risolto con la risposta n. 108 del 16 aprile 2019. La risposta è negativa. Il contribuente non può avvalersi del regime forfetario. Il quesito è stato risolto con la risposta n. 108 del 16 aprile 2019. La risposta è negativa. Il contribuente non può avvalersi del regime forfetario.



2019». Laddove invece l'istante dovesse cessare dalla carica di amministratore della srl controllata nel 2019, il prossimo anno non decadrebbe dal regime di «flat tax».